



Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania
C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 23.1.2015

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per erogazione di contributi economici di natura assistenziale a parziale modifica ed integrazione della delibera del C.C. 65 del 18.11.2009

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 20,30 nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 471 del 13.1.2015 e integrato con nota prot. n. 674 del 19.1.2015 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Risultano presenti all'appello:

| | | Pres. | Ass. |
|----|------------------------|-------|------|
| 1 | Bonanno Giosi | P | |
| 2 | Conti Irene Antonina | | A |
| 3 | Di Paola Alfio | P | |
| 4 | Foti Camillo | P | |
| 5 | Fresta Massimo Orazio | | A |
| 6 | Grasso Giuseppe Rita | P | |
| 7 | Leotta Chiara Savia | P | |
| 8 | Marano Giuseppe | | A |
| 9 | Patanè Sandra Maria | | A |
| 10 | Puglisi Francesco | P | |
| 11 | Raciti Salvatore | | A |
| 12 | Rapisarda Valeria | P | |
| 13 | Sorbello Alfio Antonio | | A |
| 14 | Sorbello Fabio | | A |
| 15 | Trovato Alfio | P | |

N.Presenti 8 N. assenti 7

Partecipa il segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe Grasso, nella qualità.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti per l'amministrazione il Vice Sindaco e l'Assessore Marino.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri : Di Paola Alfio, Leotta Chiara, Sorbello Fabio

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno avente come oggetto: Approvazione del Regolamento per erogazione di contributi economici di natura assistenziale a parziale modifica ed integrazione della delibera del C.C. 65 del 18.11.2009.

Prende la parola il Consigliere Rapisarda che legge gli articoli modificati e/o integrati del regolamento .

Il Presidente mette ai voti la proposta .

Consiglieri presenti 9 Assenti 6 (Conti, Fresta, Marano, Patanè, Raciti, Sorbello Alfio).

Voti favorevoli 9 Contrari 0 Astenuti 0 .

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente per oggetto "Approvazione del Regolamento per erogazione di contributi economici di natura assistenziale a parziale modifica ed integrazione della delibera del C.C. 65 del 18.11.2009

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'Area II;

Visto il parere favorevole espresso dalla prima Commissione consiliare;

Visto lo statuto comunale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto comunale, è stato dato avviso di deposito per dieci giorni presso la segreteria comunale, della proposta del regolamento in oggetto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto l'esito della votazione.

D E L I B E R A

Approvare la proposta di delibera avente per oggetto "Approvazione del Regolamento per erogazione di contributi economici di natura assistenziale a parziale modifica ed integrazione della delibera del C.C. 65 del 18.11.2009" che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale.

Non essendoci ulteriori argomenti la seduta è sciolta alle ore 23,00



COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di Catania
AREA II Servizio I-II-III

Allegato alla delibera C.C. n. 9 del 23-1-2015

Oggetto: Approvazione del Regolamento per erogazione di contributi economici di natura assistenziale a parziale modifica ed integrazione della delibera del C.C. N°65 del 18/11/2009 .

Proponente: Amministrazione Comunale

Descrizione della proposta

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/1999 veniva approvato il Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, al fine di disciplinare gli interventi di assistenza economica in favore di soggetti o nuclei familiari economicamente disagiati;

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 18/11/2009 veniva approvato il Regolamento per l' erogazione di contributi economici di natura assistenziale ed abrogato il Regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/1999;

Visto il verbale della 1° Commissione permanente N°10 del 16/09/2014 con al punto 1 all'o.d.g. "Modifica della delibera di C.C. N° 65/2009 – (Erogazione contributi di natura assistenziali).-

Ritenuto opportuno procedere alla rielaborazione parziale del regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura assistenziale con integrazione dello stesso all'art. 5 dopo il capoverso "e gli eventuali contributi erogati da Regione e/o Comune (contributo affitto, borsa di studio, assegno al nucleo familiare, assegno di maternità) si aggiunge "*Non verranno ammesse alle graduatorie i beneficiari di altri contributi assistenziali erogati dal Comune – Distretto Socio Sanitario Regione e/o da enti istituzionali, per l'anno in corso*, nonché viene aggiunto un nuovo articolo (art.6) relativo al termine di presentazione istanze in regime ordinario, nessuna altra variazione è stata apportata all' allegato regolamento;

Visto l'allegato Regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura assistenziale, all'uopo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, che si compone di 15 articoli, si precisa che l'integrazioni riportate nel presente regolamento, sono riportate in corsivo ed evidenziate in grassetto;

Preso atto che dette modifiche ed integrazione apportate al Regolamento Erogazione contributi di natura assistenziali, sono state approvate ad unanimità in sede di 1° Commissione Consiliare permanente ;

Visto l'art.5 del vigente Statuto comunale;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Di approvare l'allegato Regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura assistenziale a parziale modifica ed integrazione della delibera del C.C. N°65 del 18/11/2009 composto da n. 15 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Oggetto: Approvazione del Regolamento per erogazione di contributi economici di natura assistenziale a parziale modifica ed integrazione della delibera del C.C. N°65 del 18/11/2009 .

A- AREA II SERVIZIO I SOLIDARIETÀ SOCIALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

“Sulla presente proposta di Deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”.

Santa Venerina, 24/10/2014

IL TITOLARE P.O. AREA II
Geom. Sebastiano Cali



AREA III
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49., commi 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Santa Venerina li 24/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Sapienza





COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di Catania
AREA II Servizio I-II-III

REGOLAMENTO

**PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE**

(Approvato con delibera del C.C. N°65 del 18/11/2009)

Santa Venerina 23/10/2014

L'Assistente Sociale

Roberta Di Natale



*Il Titolare di P. D. Area II
Sebastiano Tili*

COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

La disciplina regolamentare si prefigge lo scopo di assicurare l'unità degli interventi assistenziali attraverso l'individuazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi in relazione all'indagine sulla condizione socio economica dei richiedenti.

ART. 2 DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi persone singole o nuclei familiari residenti nel territorio comunale da almeno un anno, che versino in stato di non autosufficienza economica ovvero non raggiungono un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per il " minimo vitale" e per i quali si evidenzia un fabbisogno assistenziale.

A soggetti non residenti, presenti nel territorio comunale, compresi gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che si trovino in stato di bisogno tale da esigere interventi non differibili eccezionalmente possono essere concessi contributi fino a un massimo di €. 200,00, anche nella forma di buoni acquisto di cui al succ. art.3.

ART. 3 FORME DI ASSISTENZA

Le prestazioni destinati ai cittadini residenti, in relazione alla gravità del bisogno e compatibilmente con le risorse di bilancio dell'Ente, possono assumere i seguenti caratteri:. Assistenza Continuativa rivolta innanzitutto a quei nuclei familiari in cui si è verificato:

- 1) il decesso di uno dei genitori ;
- 2) l'assenza di riconoscimento da parte del padre ;
- 3) l'infortunio sul lavoro di uno dei genitori;
- 4) la riduzione della capacità lavorativa in grado tale da non consentire l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio.
- 5) la perdita del posto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.

Per quanto riguarda la quantificazione degli interventi, i criteri rispondono alla vigente legislazione sociale che tende a garantire il minimo vitale, tenuto conto del reddito familiare e della presenza di altri interventi assistenziali.

Per quanto riguarda la quantificazione degli interventi, i criteri rispondono alla vigente legislazione sociale che tende a garantire il minimo vitale, tenuto conto del reddito familiare e della presenza di altri interventi assistenziali.

Assistenza Temporanea

Avviene con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a tre mesi e in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, le quali incidono in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare dispongono; Rappresentano motivo di esclusione dall'assistenza economica continuativa o temporanea:

- 1) la residenza nel comune inferiore ad un anno;
- 2) il possesso di reddito superiore al minimo vitale;
- 3) la presenza di persone tenute agli alimenti;
- 4) il rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica, maggiormente vantaggiosa per i minori;
- 5) la proprietà di beni immobili, esclusa la casa di abitazione, tenuto conto della loro commerciabilità;
- 6) l'inadempienza dell'obbligo scolastico di figli minori;
- 7) la presenza di altri interventi pubblici che costituiscono mantenimento parziale o totale di soggetti appartenenti al nucleo familiare.

Assistenza Straordinaria "una tantum"

È finalizzata al superamento di una situazione imprevista, eccezionale e di emergenza incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente adeguatamente documentato dal richiedente per la corresponsione della quale si prescinde dal reddito superiore al minimo vitale.

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

La misura del contributo in ogni caso non potrà superare un importo massimo di € 1.000,00 e potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno.

Assistenza Economica mediante assegnazione di Buoni di Acquisto

In alternativa al pagamento di somme in denaro, il Comune eroga buoni di acquisto in favore di singoli o nuclei familiari con redditi economici insufficienti. L'indicatore dello stato di bisogno è il minimo vitale, così come definito all'articolo seguente. Il buono è nominativo e non cedibile e viene erogato per l'acquisto di prodotti di prima necessità, specificati nelle convenzioni, all'uopo stipulate tra gli esercizi commerciali, farmacie e il Comune. La fornitura avverrà tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del settore, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento. Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento e le generalità del beneficiario. L'importo del buono non può superare 200,00 Euro e non è ripetibile nell'arco di un anno.

ART.4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Per quota base minima vitale, si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare. Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo e il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

La quota base del minimo vitale viene calcolata prendendo come riferimento la

quota mensile corrispondente alla pensione minima INPS/VO dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Il possesso del reddito minimo vitale viene accertato sulla base della certificazione reddituale ISEE.

Qualora l'intervento di assistenza economica sia rivolto ad un nucleo familiare composto da più persone, il calcolo del Minimo Vitale viene riparametrato a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui ai disposti dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e 130/2000. e successive modifiche e integrazioni, e precisamente moltiplicando 1 minimo vitale, così come determinato dal comma 2) del presente articolo per i seguenti coefficienti:

Nucleo familiare composto da 2 componenti: coefficienti 1,57.

Nucleo familiare composto da 3 componenti: coefficienti 2,04.

Nucleo familiare composto da 4 componenti: coefficienti 2,46.

Nucleo familiare composto da 5 componenti: coefficiente 2,85

I parametri sopra indicati vengano incrementati per ogni nucleo familiare in presenza delle seguenti condizioni :

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza del nucleo familiare di figli minori e di uno solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componenti handicap psico-fisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 o invalidità superiore al 66%

Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale, il servizio sociale dovrà operare un'attenta analisi sulle condizioni socio economiche del nucleo familiare tenendo conto delle entrate a qualsiasi titolo percepite anche non soggette a dichiarazione dei redditi compresa l'indennità di accompagnamento e benefici erogati dall'Amministrazione comunale o da altri Enti.

Il raffronto fra l'importo corrispondente al fabbisogno minimo vitale e le entrate complessive del nucleo, consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno di intervento assistenziale.

ART. 5 MODALITÀ' DI ACCESSO

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata su apposito modello di autocertificazione predisposto, ai sensi del DPR n.445/2000 artt.45 e 46, dall'Ufficio di Servizio Sociale e dal quale risulti la composizione del nucleo familiare e la residenza nel Comune. All'istanza deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità ai fini della valutazione della condizione economica. Dovranno inoltre essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (Pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, ecc) e gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributo affitto, borse di studio, assegno nucleo familiare, assegno di maternità). *Non verranno ammesse alle graduatorie i beneficiari di altri contributi assistenziali erogati dal Comune – Distretto Socio Sanitario Regione e/o da enti istituzionali, per l'anno in corso.*

Il richiedente potrà corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio proprio e del suo nucleo familiare (fatture per spese mediche, certificazioni di invalidità, ecc.).

Nel caso in cui l'istanza sia riferita al beneficio di assistenza economica continuativa occorrerà dichiarare gli obbligati per legge ai sensi dell'art.433 del codice civile

Le istanze di assistenza economica verranno istruite nel rispetto dell'ordine cronologico, tranne che non si tratti di istanze per interventi urgenti e immediati.

Resta salva la facoltà dell'ufficio di servizio sociale di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di denunciare all'Autorità Giudiziaria i casi di falso.

ART. 6

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE

Le istanze potranno essere presentate dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno, previa pubblicazione del Bando " Erogazione di contributi economici di natura assistenziale", da pubblicare, all'albo pretorio, nel sito internet del comune e nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 7

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'ufficio di servizio sociale. L'assistente sociale, presa in carico l'istanza, effettua il colloquio, se necessario, la visita domiciliare, valutando professionalmente la situazione socio economica ed elaborando la relazione tecnica e la proposta di assistenza economica da trasmettere alla Giunta Municipale.

Nelle fasi di istruttoria, accertamento e valutazione si potrà avvalere anche delle informazioni del competente ufficio di Polizia Municipale e di accertamenti richiesti ad altri Enti.

Qualora la Giunta nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o dalla proposta dell'ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

ART. 8

VIGILANZA

L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne riferisce trimestralmente alla Giunta Municipale.

L'Ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli articoli 443 e seguenti del codice civile. In caso di indigenza anche degli obbligati il comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari: in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti.

ART. 9

LIMITAZIONI

L'assistenza economica continuata o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono di altre forme di assistenza da parte del Comune, tranne in caso di esplicita richiesta vagliata e motivata favorevolmente dal responsabile del servizio e approvata dalla Giunta Municipale.

L'importo mensile dell'assistenza continuativa o temporanea non può superare la somma pari al minimo vitale, vale a dire del trattamento mensile minimo INPS.

L'importo dell'assistenza economica "una tantum" non può superare la somma di €. 1.000,00. È fatta salva la possibilità per la G.M. di derogare dalla soglia sopra determinata concedendo un contributo straordinario di importo non superiore a €. 1.500,00, in casi di particolare gravità o emergenza, sulla base di una relazione da parte dell'assistente sociale.

ART. 10
SOGGETTI OBBLIGATI AL RIMBORSO

L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68 - 4° comma della L.R. n° 22/1986, sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati - secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile - il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.

ART. 11
GRADUATORIA

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di più istanze e di limitata disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'ufficio di servizio sociale tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

| N | OGGETTO | PUNTI |
|----------|--|--------------|
| a | reddito compreso fra lo 0 e il 50% della somma corrispondente al limite di reddito per l'accesso ai servizi assistenziali | 4 |
| b | reddito compreso fra il 50% e il 100% della somma corrispondente al limite di reddito per l'accesso ai servizi assistenziali | 2 |
| c | presenza di figura mono genitoriale | 2,5 |
| d | per ogni familiare maggiorenne disoccupato e senza reddito (fino a un massimo di 3 punti)escluso il richiedente | 1 |
| e | grave malattia invalidante,certificata, propria o di un familiare convivente | 2 |
| f | Abitazione in locazione | 1 |
| g | - per ogni figlio minore di anni 16 | 1,5 |
| h | per ogni figlio di età compresa fra i 16 a 18 (fino a un massimo di 2 figli) | 1 |
| i | nucleo familiare di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. | 0,50 |

ART. 12
TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati e situazioni personali, le relazioni di servizio sociale e la documentazione sanitaria non verranno allegare ai provvedimenti relativi alla proposizione di ammissione ai benefici.

Gli stessi provvedimenti inoltre, poiché soggetti a pubblicità riporteranno le iniziali dei beneficiari e l'importo del beneficio concesso.

Tutta la documentazione, in possesso dell'Ufficio di Servizio Sociale, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale in sede di deliberazione.

**ART. 13
COMPETENZA**

La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti nel presente Regolamento appartiene alla Giunta Municipale che con l'atto di concessione ne determina l'ammontare, tenuto conto della disponibilità di bilancio.

**ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto al presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché alla normativa nazionale se e in quanto applicabile nella Regione siciliana.

**ART. 15
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, verrà pubblicato, all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

***Note - l'integrazione riportate nel presente regolamento a parziale modifica ed integrazione del REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE, approvato con delibera del C.C. N° 65 Del 18/11/2009, sono riportate in corsivo ed evidenziate in grassetto.**

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere anziano
Alfio Trovato

Il Presidente
Giuseppe Grasso

Il Segretario comunale
Nerina Scandura

.....
Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
per n. 15 giorni consecutivi col n. del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

.....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal
a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, li.....

Il Segretario comunale

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale

Il Segretario Comunale